

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 33

Servizi di prevenzione sanitari di supporto al Servizio sanitario regionale (programma 2.1.3.)

- 1.** Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
- 3.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria fino all' importo massimo di lire 200 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.
- 4.** La sovvenzione di cui al comma 3 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
- 5.** Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
- 6.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4481 (1.1.158.2.08.08) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria alla Croce Verde di Gorizia per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.